



Regolamento per l'Uso degli Ascensori Pubblici Comunali

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11.08.2025

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli ascensori pubblici installati sul territorio comunale, con l'obiettivo di garantire un servizio sicuro, efficiente e accessibile per tutti gli utenti

2. Gli ascensori presenti sul territorio comunale e oggetto del presente regolamento sono:

- a) collegamento tra via Alcide De Gasperi e piazzale della Chiesa
- b) collegamento tra piazza Rio Finale e via Telemaco Signorini

Art. 2 – Finalità

Il servizio di ascensori pubblici è istituito al fine di:

- a) assicurare la mobilità verticale tra le diverse zone del territorio comunale, anche in considerazione della particolare conformazione morfologica del territorio;
- b) favorire l'accessibilità a residenti, visitatori e soggetti con limitata capacità motoria;
- c) promuovere la mobilità sostenibile e il miglioramento della qualità della vita urbana.

Art. 3 – Orari di servizio

1. Gli orari di servizio sono stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle esigenze della popolazione e dei flussi turistici

2. Gli ascensori pubblici sono in funzione secondo i seguenti orari:

- **Ascensore di collegamento tra via Alcide De Gasperi e piazzale della Chiesa:** dalle ore 6:00 a.m. alle ore 02:00 a.m.;
- **Ascensore di collegamento tra piazza Rio Finale e via Telemaco Signorini:** dalle ore 6:00 a.m. alle ore 02:00 a.m.;

3. Eventuali modifiche agli orari di apertura potranno essere disposte, temporaneamente, con atto dirigenziale per esigenze di servizio, sicurezza, manutenzione o in occasione di eventi straordinari.

Art. 4 – Modalità di accesso al servizio

- 1. L'accesso agli ascensori pubblici può essere subordinato al pagamento di un corrispettivo economico, finalizzato a contribuire ai costi di gestione e manutenzione del servizio.



2. Il periodo di pagamento, l'importo della tariffa, nonché le modalità di pagamento, le eventuali esenzioni, le agevolazioni per specifiche categorie di utenti (quali residenti, persone con disabilità, minori, anziani, ecc.) e la validità temporale dei titoli di accesso, sono stabiliti annualmente con apposita **deliberazione della Giunta Comunale**.
3. Le condizioni di accesso e le tariffe vigenti sono rese pubbliche mediante affissione presso ciascun impianto.
4. L'Amministrazione Comunale, oltre al controllo da parte del personale addetto, si riserva di introdurre sistemi di controllo e verifica elettronica dei titoli di accesso, anche mediante l'utilizzo di tessere nominative, QR code, biglietti digitali o altri strumenti tecnologici idonei.

Art. 5 – Comportamenti vietati

1. Al fine di garantire la sicurezza, l'igiene, l'efficienza del servizio e il rispetto degli altri utenti, è fatto divieto di tenere all'interno o in prossimità degli ascensori pubblici i seguenti comportamenti:

a) Danneggiamento e manomissione

- Danneggiare, forzare o manomettere porte, comandi, pulsanti, videocamere, sensori o qualsiasi altra parte dell'impianto;
- Ostruire le porte automatiche o interferire con la loro chiusura/apertura;
- Bloccare intenzionalmente il funzionamento dell'ascensore.

b) Uso improprio dell'impianto

- Utilizzare l'ascensore come luogo di sosta, bivacco o permanenza non giustificata;
- Usare l'ascensore per attività non autorizzate (es. vendita ambulante, promozione, esibizioni artistiche o musicali);
- Compromettere la sicurezza o il decoro del mezzo attraverso comportamenti inappropriati o molesti.

c) Violazione delle norme igieniche e di decoro

- Fumare, mangiare, bere o gettare rifiuti all'interno dell'impianto;
- Scrivere, imbrattare o affiggere adesivi o manifesti su pareti, porte o superfici;
- Urinare, defecare, sputare o compiere qualsiasi altro atto contrario all'igiene e al decoro pubblico;
- Portare animali non custoditi.

d) Sovraccarico e accesso improprio



- Oltrepassare la portata massima consentita, indicata sull'impianto;
- Accedere con materiali ingombranti, pericolosi, infiammabili o in quantità tali da ostacolare il libero uso da parte di altri utenti;
- Forzare l'accesso quando l'impianto è fuori servizio o in manutenzione.

e) Condizioni psico-fisiche inappropriate

- Accedere in stato di evidente alterazione da alcol, sostanze stupefacenti o in condizione psicofisica che possa pregiudicare la sicurezza propria e altrui.

f) Comportamento verso altri utenti

- Impedire l'uso prioritario dell'ascensore a persone con disabilità, anziani, donne in gravidanza, soggetti con passeggini o con difficoltà motorie;
 - Tenere atteggiamenti intimidatori, molesti o lesivi del decoro e della tranquillità degli altri passeggeri.
2. Il Comune si riserva la possibilità di disporre ulteriori limitazioni o divieti temporanei mediante apposita ordinanza, in occasione di eventi particolari o situazioni di emergenza.
 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo costituisce illecito amministrativo ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni previste dal successivo **art. 9**. Nei casi più gravi, potrà essere disposta la segnalazione all'autorità giudiziaria competente e eventualmente richiesta danni.

Art. 6 – Obblighi degli utenti

Gli utenti sono tenuti a:

- a) rispettare le norme di comportamento previste dal presente regolamento e dalle istruzioni esposte sugli impianti;
- b) agevolare l'utilizzo dell'ascensore da parte di persone con disabilità, anziani, donne in gravidanza e soggetti con mobilità ridotta;
- c) segnalare eventuali malfunzionamenti o situazioni di pericolo al Comune o alla Polizia Locale.

Art. 7 – Manutenzione e gestione del servizio

1. Il Comune garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti mediante affidamento a ditta specializzata.
2. L'interruzione temporanea del servizio, dovuta a manutenzione, guasti tecnici o cause di forza



maggiore, sarà comunicata agli utenti mediante idonei avvisi esposti presso gli impianti e tramite il sito istituzionale.

Art. 8 – Videosorveglianza e sicurezza

1. Gli ascensori pubblici possono essere dotati di impianti di videosorveglianza per finalità di sicurezza, tutela del patrimonio comunale e prevenzione di atti vandalici.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003, come modificato).

Art. 9 – Sistema sanzionatorio

1. Ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, salva diversa disposizione di legge, le violazioni delle norme del Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata, in via generale, tra il limite minimo di € 25,00 ed il limite massimo di € 500,00.
2. La procedura sanzionatoria segue il disposto della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24/11/1981 n° 689, entro giorni sessanta dalla contestazione o notifica del verbale di violazione, è ammesso assolvere la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione editale ovvero al doppio del minimo, se più favorevole.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della Legge 24/11/1981, introdotto dall'art. 6 bis, comma 1, della Legge 24/7/2008 n° 125, la Giunta Comunale, all'interno del limite editale minimo e massimo della sanzione prevista, per ogni singola violazione può stabilire un importo del pagamento in misura ridotta diverso da quanto indicato al comma 3 del presente articolo.
5. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
6. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della L. 689/81 è individuata nel Responsabile della Polizia Locale. I proventi sono destinati al Comune.
7. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni sono demandati agli **ufficiali e agenti della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine** nonché, ove previsto, al personale incaricato dal Comune, munito di apposito provvedimento di nomina.
8. Resta salva l'eventuale responsabilità civile o penale derivante da comportamenti dolosi o colposi.